



Servizio Diocesano Tutela Minori
Lamezia Terme

Regolamento

Centro di Ascolto Diocesano

per minori e adulti vulnerabili

Servizio Diocesano Tutela Minori
Lamezia Terme

Regolamento

Centro di Ascolto Diocesano per minori e adulti vulnerabili

Art. 1. Istituzione

Nella Diocesi di Lamezia Terme, Sua Ecc.za Mons Serafino Parisi, in data 10.06.2024, istituisce il centro di ascolto diocesano per minori e adulti vulnerabili, (di seguito indicato solo come "centro di ascolto") in ottemperanza alle indicazioni contenute nelle *Linee guida per la tutela di minori e adulti vulnerabili*, pubblicate dalla CEI, il 24 giugno 2019.

Art. 2. Finalità

Il centro di ascolto mira ad essere un luogo di ascolto disarmato, compassionevole, prossimo e solidale ove la persona che denunci presunti abusi, passati o attuali, da parte di un chierico, di un religioso, o di un laico nell'esercizio del suo servizio ecclesiale, possa essere accolto, ascoltato con il fine di ricostruire un rapporto, riallacciare un dialogo, ricostruire una fiducia, lesa da comportamenti abusanti.

Art. 3. Compiti

Il centro di ascolto svolge i seguenti compiti:

- *ascolto, accoglienza e sostegno, a seconda delle esigenze di chi accede al servizio;
- *fornisce informazioni sul tema della tutela dei minori e delle persone vulnerabili, in ambito ecclesiale,
- *fornisce informazioni sulle procedure e le prassi circa la segnalazione di abusi sempre in ambito ecclesiale;
- * fornisce indicazioni, se richieste, circa enti e istituzioni del territorio preposti alla tutela dei minori e delle persone vulnerabili (Autorità Giudiziaria, Forze dell'Ordine, Garante per l'Infanzia, Assistenti Sociali, Consultori, Presidi ospedalieri, ...), nonché eventuali professionisti competenti nella materia (psicologi, canonisti, giuristi, medici, ...).

Non è opportuno che il/la responsabile del centro di ascolto, i suoi collaboratori o membri dell'equipe del servizio diocesano tutela minori, assumano personalmente compiti come quello di condurre il percorso psicoterapeutico o la difesa legale, di coloro che si avvicinano al centro di ascolto.

Art. 4. Struttura

Il centro di ascolto è composto da un/una responsabile che si occuperà di effettuare l'ascolto.

Il responsabile potrà avvalersi di collaboratori qualora lo ritenga necessario, che potrà scegliere di volta in volta, in base alle circostanze.

Art. 5. Luogo e recapiti

Il centro di ascolto avrà una sede itinerante, ovvero il colloquio avverrà in un luogo che sarà concordato dal responsabile del centro di ascolto con la persona interessata.

- *Il luogo scelto deve essere, in ogni caso, accessibile, accogliente, riservato e protetto e possibilmente diverso dalla curia diocesana.
- *Sono da escludersi, per qualunque ragione, le abitazioni private.
- *L'accesso al centro è totalmente gratuito.

*I recapiti telefonici e le email per contattare il centro di ascolto devono essere noti e facilmente reperibili.

Art 6. Competenze del responsabile del centro di ascolto dei minori e adulti vulnerabili

Il/la responsabile del centro di ascolto non esercita un servizio a titolo personale, ma un servizio ecclesiale.

Egli/Lei deve:

- *possedere capacità di accoglienza, di ascolto, di empatia, di compassione, di delicatezza e tatto dinanzi alla sofferenza della vittima e trasmettere fiducia;
- *essere disposto ad una formazione permanente, per imparare sempre più l'arte dell'ascolto compassionevole;
- *saper collaborare con gli altri operatori, essere capace di discrezione, prudenza e riservatezza;
- *non esercitare un pubblico servizio, né agire come incaricato di pubblico servizio.

Art. 7. Durata dell'incarico

Il/la responsabile del centro di ascolto diocesano rimane in carica tre anni rinnovabili solo per altri tre anni.

Art. 8. Verbalizzazione

Non sempre è necessario verbalizzare il colloquio. A volte potrebbe essere sufficiente qualche appunto da parte di chi raccoglie la segnalazione.

Il segnalante non può essere obbligato a sottoscrivere un verbale. In tal caso se ne darà atto nel testo del verbale stesso.

La verbalizzazione di una segnalazione potrebbe contenere indicativamente informazioni quali:

1. ora, data, persone presenti, luogo del colloquio oppure l'indicazione di tali elementi, se la comunicazione è avvenuta per lettera o telefono;
2. nome e cognome della persona che riceve la segnalazione;
3. nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, recapiti telefonici della persona che ha fatto la segnalazione (anche dei genitori o tutori legali nel caso in cui la segnalazione provenga dal minore stesso);
4. nome e cognome di eventuali altre persone presuntivamente informate sui fatti;
5. nome e cognome, altri dati identificativi (recapiti, ...) della presunta vittima, se non coincide con la persona che ha fatto la segnalazione;
6. il nome della persona contro la quale la segnalazione è stata fatta e qualsiasi altra informazione identificativa utile;
7. informazioni sulle modalità di esecuzione del/i fatto/i (descrizione degli atti di presunto abuso o comportamento sessualmente inappropriato) e sulle circostanze oggetto della segnalazione (persone coinvolte, luoghi, tempistica, età e incarico delle persone coinvolte all'epoca dei presunti fatti, eventuale reiterazione degli illeciti, ...);

8. qualsiasi eventuale spiegazione offerta dal dichiarante per quanto riguarda l'oggetto del racconto;
9. eventuali stati d'animo evidentemente manifestati dal dichiarante (pianto, rabbia, ...);
10. ogni parere espresso dal genitore del minore o tutore sui fatti segnalati, se questi si sono presentati e/o sono intervenuti in merito alla segnalazione. Nel caso in cui la segnalazione provenga da altro sacerdote o incaricato di attività pastorale, nel cui contesto gli accadimenti sarebbero maturati, si potrà chiedere se siano state adottate eventuali azioni cautelari;
11. l'indicazione di tutti i documenti eventualmente presentati, in modo che sia evidente la tipologia di documento esibito (fotografia, lettera, certificato medico, ...), il numero degli stessi, se trattasi di originale o di copia.

Non devono essere trattenuti o custoditi originali di documenti, foto o altro materiale probatorio eventualmente presentato dal segnalante. Dell'eventuale copia fotostatica/informatica dei documenti presentati dovrà essere dato atto a verbale della conformità con gli originali restituiti.

Al termine del colloquio è importante spiegare al dichiarante che il referente diocesano sarà messo a conoscenza della segnalazione e questi informerà l'Ordinario che adotterà le misure ritenute più idonee.

Art. 9. Rispetto della buona fama delle persone coinvolte

*Il/la responsabile del centro di ascolto diocesano deve garantire la riservatezza secondo le norme canoniche e civili, richieste dal servizio che svolge. Ciò sia per la delicatezza delle situazioni trattate che per la doverosa tutela della buona fama di tutte le persone coinvolte.

*Gli eventuali collaboratori del Centro sono tenuti ad uno «stile» di riservatezza nel rigoroso rispetto della normativa vigente in materia.

*Le comunicazioni devono avvenire solo con le persone competenti a riceverle (referente diocesano e Ordinario).

*Nel confronto, che può rendersi necessario con alcuni membri dell'équipe piuttosto che con l'intera équipe su casi concreti, dovranno essere evitati tutti quei dati di luogo e di persona che possano permettere di identificare i soggetti coinvolti.

Art. 10. Rispetto della privacy

Il/la responsabile del centro di ascolto e gli eventuali operatori devono essere nominati/incaricati del trattamento dati, dalla Diocesi.

Se il segnalante fornisce dati personali (anche solo l'indirizzo, il numero di telefono) è necessario acquisire il consenso informato, facendo sottoscrivere i moduli predisposti.

Art. 11. Divieto di imporre silenzio, patti di segretezza

È fatto assoluto divieto di imporre vincoli di silenzio, patti di segretezza o altre cose simili a chi segnala.

Art. 12. Segnalazioni anonime

Una segnalazione anonima (ovvero lo stesso segnalante che si presenta rifiutando di fornire le proprie generalità), ma circostanziata, cioè, tale da fornire elementi che permettano, anche a seguito di ulteriori indagini, di identificare con certezza l'autore di un delitto nonché il delitto stesso, impegna l'Ordinario competente nei doverosi approfondimenti.

Art. 13. Segnalazioni di abusi sessuali commessi da laici in ambito ecclesiale

Il/la responsabile del centro di ascolto deve essere consapevole e rendere consapevole il segnalante che l'Ordinario diocesano, stante il riformato can. 1398, può perseguire i laici ai quali è stato conferito un ufficio o una dignità ecclesiastica, qualora abbiano commesso un delitto contro il VI comandamento, nei confronti di un minore o equiparato. In ogni caso, fermo restando il diritto alla buona fama delle persone, l'Ordinario, se ne ricorrono gli estremi, dovrà aprire un'indagine previa canonica ex can. 1717 e potrà eventualmente adottare provvedimenti cautelativi, nella misura e secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 14. Ascolto di segnalazioni di comportamenti inappropriati

Il centro di ascolto può anche essere uno dei luoghi al quale riferirsi non solo per segnalare abusi in ambito ecclesiale, ma anche quei comportamenti messi in atto da operatori pastorali (chierici, religiosi o laici, uomini o donne) sempre in ambito ecclesiale. Tali situazioni, pur non configurando necessariamente un delitto canonico, possono suscitare incertezze e dubbi significativi sul loro valore educativo.

Il responsabile del centro di ascolto informerà il referente diocesano, il quale, anche attraverso il confronto con i membri dell'équipe laddove necessario, potrà suggerire a chi di dovere (parroco, responsabile di un'associazione, ...) alcune attenzioni specifiche da osservare.

Tali comportamenti, non solo potrebbero avere un'importante ricaduta di carattere preventivo su condotte potenzialmente abusive, ma soprattutto permettere al servizio di svolgere i suoi compiti di supporto ad un'azione pastorale educativamente efficace, a tutela dei minori e delle persone vulnerabili.

Art. 15. Rapporti tra centro di ascolto, referente diocesano, équipe diocesana

Il/la responsabile del centro di ascolto beneficia della più ampia libertà e autonomia necessarie per poter esercitare nel modo migliore il suo compito.

In ogni caso, poiché il centro di ascolto è costituito all'interno del servizio diocesano tutela minori, il responsabile del centro di ascolto fa riferimento alla figura del referente del servizio diocesano.

Qualora emerga l'opportunità o la necessità di un confronto, la/il responsabile del centro di ascolto, sentito il referente diocesano, potrà opportunamente sottoporre eventuali questioni o situazioni ad alcuni membri o a tutta l'équipe diocesana tutela minori.

Art. 16. Rapporti con l'Autorità Giudiziaria

Nell'ipotesi che i fatti raccontati costituiscano reato, il responsabile del centro di ascolto deve informare la persona della possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Il segnalante:

* dovrà essere avvertito che la segnalazione e tutti i documenti connessi saranno a disposizione dell'autorità ecclesiastica per gli atti e i provvedimenti di competenza, compreso l'eventuale esercizio della giurisdizione canonica;

*deve essere messo al corrente che la segnalazione potrebbe essere oggetto di un ordine di esibizione o di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria o che, addirittura, possa essere trasmessa, a determinate condizioni, dalla stessa autorità ecclesiastica a quella civile.

Art. 17. Divieto di informazione al presunto abusatore sulla segnalazione effettuata

Il/la responsabile del centro di ascolto non deve assolutamente contattare, in modo diretto o indiretto, la persona segnalata per informarla dell'avvenuta segnalazione. Ciò anche tenendo presente la possibilità, non remota, di interferire con indagini giudiziarie in corso. Sono tenuti ad osservare tale divieto anche i collaboratori del centro di ascolto, il referente diocesano e i membri dell'equipe diocesana qualora ne siano venuti a conoscenza.

Art. 18. Archivio delle segnalazioni ricevute

L'archivio delle segnalazioni ricevute sarà conservato presso l'archivio della curia diocesana.

Art. 19. Revisione del presente regolamento

Il presente regolamento sarà soggetto a revisione ogni tre anni ovvero ogni volta che si riterrà opportuno stante l'emanazione di nuove normative da parte del Pontefice, dalla CEI, dal SNTM, dalla CEC.

Lamezia Terme il 04.07.2024

Il presente Regolamento è stato approvato con **Prot. N. C/35/24**

in data 4 luglio 2024.




Sac. Marco Mastroianni
Cancelliere Vescovile


✠ Serafino Parisi
Vescovo di Lamezia Terme

A circular green stamp with the text "Serafino Parisi" at the top and "Vescovo di Lamezia Terme" at the bottom. The center features a coat of arms with a shield containing the Greek letters alpha and omega, topped with a mitre and crossed keys.